

ORDINANZA DEL SINDACO n. 60 del 25/09/2020

**Oggetto: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO 1/10/2020 - 30/03/2021**

Premesso che:

- le sorgenti mobili sono la principale causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- la Regione Veneto, con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11.11.2004, ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale nr. 90 del 19/4/2016;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana di Padova" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
- nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato Padova" del 17/09/2020 sono state definite le azioni/provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10 per il periodo 1/10/2020 – 31/3/2020 come da verbale pervenuto in data 18/09/2020 prot. 20505;

Considerato che alla data del 16/09/2020 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01/01/2020 in tutte le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova gestite dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, ha oltrepassato il limite di 35 superamenti previsto dalla legge;

Ritenuto opportuno in applicazione della DGRV 836/17 prevedere l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

ORDINA

PERIODO INVERNALE 1/10/2019 – 31/3/2020 ATTENZIONE - “SEMAFORO VERDE”

(nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi)

1. Divieto di circolazione:
 - di autoveicoli alimentati a benzina “No – Kat” (Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8,30 alle ore 18,30;
 - di autoveicoli (commerciali e non) alimentate a gasolio di categoria inferiore o uguale ad Euro 2 dalle 8,30 alle 18,30;
 - dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 1/1/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8,30 alle ore 18,30;nei periodi dal **1/10/2020 al 18/12/2020 e dal 7/1/2021 al 31/3/2021**, nelle giornate dal **lunedì al venerdì** con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni riportate nell'allegato A;
2. Divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
 - veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in coda lunga ai semafori,
3. adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della **combustione all'aperto** del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n 152/2006 e della DGRV n 122/2015 “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'articolo 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 152/2006”, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
4. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
5. **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
6. **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
7. prevedere, ove ammesso dalle relative normative di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, l'applicazione di **corrette modalità di spandimento dei liquami e tempestivo interrimento dei medesimi**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

(nel periodo 01/10/2020 - 31/03/2021 al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di Pm10)

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "SEMAFORO ARANCIO" - *Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

1A) divieto di circolazione:

- di **autoveicoli** alimentati **a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di **autoveicoli (commerciali e non)** alimentati a **gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2"** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

1B) Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal **Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186**;

1C) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;

1D) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

1E) divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

1F) divieto di spandimento dei **liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

1G) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

1H) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

1I) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186

(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

1J) Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1K) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*

2. SECONDO LIVELLO ALLERTA "SEMAFORO ROSSO" Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata **(da Arpav)** nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A) divieto di circolazione:

- di **autoveicoli** alimentati a **benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di **autoveicoli (commerciali e non)** alimentati a **gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3"** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

2B) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno** per la classe **"4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta dal **Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186** *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*

2C) **lavaggio strade** (solo con temperature maggiori di 3° C);

2D) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;

- 2E)** limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 2F)** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 2G)** **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 2H)** **invito** ai soggetti preposti a introdurre **agevolazioni tariffarie** sui servizi locali di TPL;
- 2I)** **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 2J)** **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 ;
- 2K)** **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 2L)** prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

Di derogare

1) rispetto alle limitazioni del traffico, per tutti i tre livelli di allerta, la seguente viabilità:

Strada Regionale 11;

Strada Provinciale n 13 (Via Pelosa – Via Marconi);

Strada Provinciale n 55 (Via Mazzini – Via Garibaldi – Via Brentelle);

Zona Industriale;

Tratto autostradale ricadente nel territorio comunale;

2) al divieto assoluto di combustioni all'aperto solo in occasione della manifestazione in ricorrenza della Befana (punto 1C e 2D);

Preso atto inoltre delle seguenti note operative:

NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE

(conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

"Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)

(conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

"Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

Il Consorzio di Polizia Municipale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche a modifica della presente ordinanza, che si rendano necessari, per assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni pubblici e privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. nr 104 del 2/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL. PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

AM/FB

SABRINA DONI / INFOCERT SPA